

"SAN GIOVANNI BOSCO – F.DE CAROLIS"

Via Dante Alighieri, 20-71014 San Marco in Lamis (FG)
Tel./Fax: 0882-831006 – C.F. 84002010712 – C.M. FGIC848005 – C.U.F. UF0ZJI
email: fgic848005@istruzione.it-pecfgic848005@pec.istruzione.it sito
web: www.icsangioboscodecarolis.edu.it

Circolare nr 9

Alla c.a.
Personale docente
Personale ATA
Personale educativo
Personale a qualsiasi titolo operante nell'Istituto
RSPP
RLS
DSGA
Agli atti
Al sito web

Oggetto: Obblighi de lavoratori derivanti dall'art.20 comma 2 del D.Lgs 81/2008 e successive
modifiche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

La Dirigente Scolastica, in qualità di Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, richiama l'attenzione di tutto il personale sugli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, individua specifici obblighi a carico dei lavoratori, la cui osservanza costituisce parte integrante del sistema di prevenzione e protezione dell'Istituzione scolastica.

In particolare, l'art. 20, comma 1, stabilisce che:

"Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro."

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, i lavoratori devono, in particolare:

1. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

2. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
3. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
4. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione, conformemente alle istruzioni ricevute;
5. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
6. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
7. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
8. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
9. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente, ove previsti.

Obblighi specifici del personale scolastico

In relazione alla particolare natura dell'ambiente scolastico, si richiama tutto il personale a prestare particolare attenzione:

- al rispetto delle procedure di sicurezza contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi (**DVR**) e nella documentazione vigente dell'Istituto;
- alle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico, dai dirigenti e dai preposti nell'ambito delle rispettive competenze;
- al corretto utilizzo di locali, laboratori, palestre, officine, attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro;
- al divieto di utilizzare attrezzature, macchinari o impianti in modo difforme dalle istruzioni ricevute o per finalità diverse da quelle previste;
- alla tempestiva segnalazione di guasti, anomalie, situazioni di rischio, ostacoli alle vie di esodo, malfunzionamenti degli impianti e qualsiasi altra condizione suscettibile di determinare un pericolo per la salute e la sicurezza;
- al rispetto delle procedure previste per la gestione delle emergenze, dell'evacuazione e del primo soccorso;
- al mantenimento libere e accessibili delle vie di esodo, delle uscite di emergenza e delle aree destinate alle operazioni di soccorso;
- al divieto di manomettere, disattivare, spostare o rendere inefficaci dispositivi di sicurezza, segnalazione, protezione e prevenzione incendi;
- all'osservanza degli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dalla normativa vigente.

Per luoghi di lavoro sono da intendersi le aule, i corridoi, gli uffici, laboratori, la palestra, scale e tutte le pertinenze esterne. Per pericoli sono da intendersi ad esempio, infissi instabili, vetri rotti, crepe sulle mura, porte difettose o rotte, prese elettriche difettose, macchinari difettosi, attrezzi/utensili difettosi, etc

Particolare attenzione dovrà essere prestata dal personale che svolge attività **nei** laboratori, nelle palestre, negli spazi tecnici e negli altri ambienti caratterizzati dalla presenza di specifici rischi, nonché dal personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione, primo soccorso e gestione dell'emergenza.

Riferimenti normativi

Si richiamano, per quanto di competenza:

- **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008**, relativo alla definizione di datore di lavoro;
- **art. 15, D.Lgs. 81/2008**, relativo alle misure generali di tutela;
- **art. 18, D.Lgs. 81/2008**, relativo agli obblighi del datore di lavoro e del dirigente;
- **art. 19, D.Lgs. 81/2008**, relativo agli obblighi del preposto;
- **art. 20, D.Lgs. 81/2008**, relativo agli obblighi dei lavoratori;
- **art. 36, D.Lgs. 81/2008**, relativo agli obblighi di informazione dei lavoratori;
- **art. 37, D.Lgs. 81/2008**, relativo alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- **art. 43, D.Lgs. 81/2008**, relativo alla gestione delle emergenze;
- **art. 44, D.Lgs. 81/2008**, relativo ai diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato;
- **art. 59, D.Lgs. 81/2008**, relativo alle sanzioni per i lavoratori.

Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che la violazione degli obblighi posti a carico dei lavoratori dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2008 può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 59 del medesimo decreto, ferma restando ogni ulteriore responsabilità prevista dall'ordinamento.

Disposizioni finali

Tutto il personale è tenuto a prendere attenta visione della presente circolare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni in essa contenute e alle ulteriori procedure di sicurezza adottate dall'Istituto.

La collaborazione responsabile di ciascun lavoratore rappresenta un elemento essenziale per garantire condizioni di lavoro e di apprendimento sicure e per assicurare l'efficace attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente.

Eventuali situazioni di rischio, anomalie o criticità dovranno essere segnalate tempestivamente al Dirigente Scolastico, al DSGA, ai preposti o alle altre figure competenti, secondo le procedure interne dell'Istituto.

Si confida nella consueta collaborazione e nel puntuale rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Concetta Letizia Russo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3,comma 2 D.Lgs39/93)